

Bruxelles, 26 luglio 2016
(OR. en)

11486/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0201 (NLE)**

**VISA 247
COLAC 65**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	12095/15
n. doc. Comm.:	12047/15 + ADD 1, COM (2015) 436 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1. Il 14 settembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia, unitamente a un progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello stesso accordo³.
2. In vista della loro adozione da parte del Consiglio, le decisioni relative alla firma e alla conclusione e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 12093/15 VISA 303 COLAC 92. Il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 12095/15 VISA 305 COLAC 94. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 12094/15 VISA 304 COLAC 93.

¹ Doc. 12046/15 VISA 288 COLAC 88.

² Doc. 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88.

³ Doc. 12047/15 VISA 289 COLAC 89 + ADD 1.

3. Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con la Repubblica di Colombia. L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2015 e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla sua firma¹.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).
6. L'8 giugno 2016 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Colombia.
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Pubblicato nella GU L 333 del 19.12.2015, pag. 1.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

9. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e a proporre al Consiglio di:

- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 12095/15 VISA 305 COLAC 94;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.
-